Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 941 dell'8 luglio 2024
Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2024

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n.213.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Preso atto del fatto che, con legge 30 dicembre 2023, n.213 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*», all'articolo 1, commi 410 e 426, è stato rispettivamente deciso che «*le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, si applichino sino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024*» e che «*le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato, siano rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restino a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione*».

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Visto il d.p.c.m. 28 marzo 2024 con il quale sono puntualmente individuate le somme da assegnare al Ministero dell'interno per essere poi erogate alle amministrazioni richiedenti l'accesso al fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, fra le quali sono presenti anche i comuni di Gonzaga, Moglia, Quistello e San Giacomo delle Segnate, quali enti ricompresi nei crateri del sisma del 2012.

Atteso che il suindicato d.p.c.m. 28 marzo 2024 riserva risorse, inerenti all'anno 2024, ai suddetti comuni di Gonzaga, Moglia, Quistello e San Giacomo delle Segnate per complessivi € 139.999,99, che andranno quindi detratti dall'importo stanziato ai sensi del citato comma 410 dell'articolo 1 della legge n.213/2023.

Stabilito che, per il combinato disposto delle norme suindicate, spettano alla Regione Lombardia per le finalità di cui all'art. 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge n.95/2012 e s.m.i., per l'annualità 2024, complessivi € 542.700,00, dei quali solo € 402.700,01 effettivamente utilizzabili a tal fine.

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n.32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n.55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n.75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n.100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n.271 «*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anni 2017 e 2018*»;
- 13 febbraio 2019, n.465 «*Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – anni 2018 e 2019*»;
- 11 marzo 2019, n.471 «*Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020*»;
- 26 gennaio 2021, n.642 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2021*»;
- 25 giugno 2021, n.690 «*Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 – Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Anno 2021*»;
- 24 marzo 2022, n.750 «Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2022»;

- 8 agosto 2023, n.885 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché del relativo riparto – Anno 2023*»;

il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione, nonché di poterne aumentare il numero stante il particolare momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali.

Dato atto del fatto che i comuni terremotati di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Suzzara e l'Unione di comuni Lombarda Mincio Po hanno stipulato fra loro e fatto pervenire al Commissario delegato per la prescritta adesione l'Accordo ex-articolo 15, della legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 22 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i..

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Moglia, il cui Sindaco, con nota 20 giugno 2024 assunta in atti dalla Struttura commissariale, chiarisce che i Comuni di Mantova, Marcaria, Motteggiana e Rodigo, benché sollecitati a comunicare un eventuale interesse a ricevere risorse e/o assistenza per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative inerenti alla ricostruzione post-sisma 2012 nell'anno 2024, non hanno dato alcun riscontro entro i termini indicati.

Dato atto del fatto che la Gestione commissariale ha già provveduto alla richiesta di erogazione delle risorse previste, con nota 8 gennaio 2024, protocollo n.C1.2024.0000027, senza aver al momento ottenuto alcuna risposta.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa a quanto stabilito nell'Accordo ex-articolo 15, della legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 22 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei comuni terremotati di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Suzzara e l'Unione di comuni Lombarda Mincio Po, allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, di poter condividere la suddivisione delle risorse fra i diversi comuni e gruppi di comuni aderenti, sulla scorta di quanto stipulato dagli stessi Sindaci con il succitato Accordo, così meglio definita:

Comune	*Risorse Assegnate*	*Previsioni Assunzionali*
BORGO MANTOVANO	€ 10.179,39	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
BORGOCARBONARA	€ 25.298,36	n. 1 unità cat. D, 21 ore settimanali
GONZAGA	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 8 ore settimanali
MAGNACAVALLO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
MOGLIA	€ 139.042,73	n. 3 unità a tempo pieno cat. D; n. 1 unità cat. C, 24/18 ore settimanali per 8 mesi
OSTIGLIA	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
PEGOGNAGA	€ 28.791,56	n. 1 unità cat. D, 24 ore settimanali
POGGIO RUSCO	€ 34.413,42	n. 1 unità cat. D, 29 ore settimanali
QUINGENTOLE	€ 14.054,65	n. 1 unità cat. D, 12 ore settimanali
QUISTELLO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. C, 12 ore settimanali
SAN BENEDETTO PO	€ 14.054,65	n. 1 unità cat. D, 12 ore settimanali
SAN GIACOMO SEGNATE	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
SCHIVENOGLIA	€ 15.446,47	n. 1 unità cat. D, 13 ore settimanali
SERMIDE E FELONICA	€ 35.972,31	n. 1 unità cat. D, 30 ore settimanali
SUZZARA	€ 15.446,47	n. 1 unità cat. D, 13 ore settimanali
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
TOTALE	€ 402.700,01	n.22 unità

garantendo, se del caso, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei comuni che non fossero riusciti a rispettare il *budget* di spesa loro assegnato nell'annualità di competenza.

Ritenuto, inoltre, di poter condividere l'ulteriore scelta di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse, dei seguenti gruppi di comuni:

Comune Capofila	*Enti Associati*	*Somma Disponibile*
Moglia	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	€ 149.042,73
Pegognaga	Borgo Mantovano	€ 38.970,95
Quistello	Quingentole e Sermide e Felonica	€ 60.026,96
San Giacomo delle Segnate	Poggio Rusco	€ 44.413,42
San Giovanni del Dosso	Ostiglia	€ 20.000,00

Ritenuto infine di dover incaricare il Soggetto attuatore della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 22 risorse di personale aggiuntivo.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa all'Accordo ex-articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato da 17 Enti del cosiddetto «*cratere sismico*», in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte comunali e finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 22 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i., allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di fissare, in armonia con l'Accordo di cui al precedente Punto 1., quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili per l'anno 2024 in favore dei Comuni per il futuro rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici Tecnici Comunali per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, i seguenti:

Comune	*Risorse Assegnate*	*Previsioni Assunzionali*
BORGO MANTOVANO	€ 10.179,39	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
BORGOCARBONARA	€ 25.298,36	n. 1 unità cat. D, 21 ore settimanali
GONZAGA	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 8 ore settimanali
MAGNACAVALLO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
MOGLIA	€ 139.042,73	n. 3 unità a tempo pieno cat. D; n. 1 unità cat. C, 24/18 ore settimanali per 8 mesi
OSTIGLIA	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
PEGOGNAGA	€ 28.791,56	n. 1 unità cat. D, 24 ore settimanali
POGGIO RUSCO	€ 34.413,42	n. 1 unità cat. D, 29 ore settimanali
QUINGENTOLE	€ 14.054,65	n. 1 unità cat. D, 12 ore settimanali
QUISTELLO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. C, 12 ore settimanali
SAN BENEDETTO PO	€ 14.054,65	n. 1 unità cat. D, 12 ore settimanali

Comune	*Risorse Assegnate*	*Previsioni Assunzionali*
SAN GIACOMO SEGNATE	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
SCHIVENOGLIA	€ 15.446,47	n. 1 unità cat. D, 13 ore settimanali
SERMIDE E FELONICA	€ 35.972,31	n. 1 unità cat. D, 30 ore settimanali
SUZZARA	€ 15.446,47	n. 1 unità cat. D, 13 ore settimanali
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
TOTALE	€ 402.700,01	n.22 unità

3. di esprimere altresì intesa alla scelta di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse, per i seguenti gruppi di Comuni:

Comune Capofila	*Enti Associati*	*Somma Disponibile*
Moglia	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	€ 149.042,73
Pegognaga	Borgo Mantovano	€ 38.970,95
Quistello	Quingentole e Sermide e Felonica	€ 60.026,96
San Giacomo delle Segnate	Poggio Rusco	€ 44.413,42
San Giovanni del Dosso	Ostiglia	€ 20.000,00

4. di rinviare a successivo provvedimento, una volta ricevute le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n.213/2023, la copertura finanziaria delle spese di cui trattasi nel presente atto;

5. di incaricare il Soggetto attuatore della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 46 risorse di personale aggiuntivo.

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n.33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CON ALTRI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 410, LEGGE 30/12/2023, N. 213.

TRA

- Comune di Borgo Mantovano, rappresentato da Alberto Borsari, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 63 del 22.05.2024;
- Comune di Borgocarbonara, rappresentato da Lisetta Superbi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 34 del 21.05.2024;
- Comune di Gonzaga, rappresentato da Elisabetta Galeotti in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 55 del 20.05.2024;
- Comune di Magnacavallo, rappresentato da Arnaldo Marchetti, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 42 del 23/05/2024;
- Comune di Moglia, rappresentato da Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera G.C. n. 43 del 20.05.2024;
- Comune di Ostiglia, rappresentato da Valerio Primavori, in qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera G.C. n. 53 del 23.05.2024;
- Comune di Pegognaga, rappresentato da Matteo Zilocchi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 49 del 23.05.2024;
- Comune di Poggio Rusco, rappresentato da Fabio Zacchi in qualità di Sindaco in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 63 del 20.05.2024;
- Comune di Quingentole, rappresentato da Luca Perlari, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 24 del 17.05.2024;
- Comune di Quistello, rappresentato da Gloriana Dall'Oglio, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 55 del 20.05.2024;
- Comune di San Benedetto Po, rappresentato da Roberto Lasagna, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 62 del 20.05.2024;
- Comune di San Giacomo delle Segnate, rappresentato da Giuseppe Brandani, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 58 del 20.05.2024;
- Comune di San Giovanni del Dosso, rappresentato da Angela Zibordi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 40 del 21.05.2024;
- Comune di Schivenoglia, rappresentato da Federica Stolfinati, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 40 del 17.05.2024;
- Comune di Sermide e Felonica, rappresentato da Mirco Bortesi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 61 del 21.05.2024;
- Comune di Suzzara, rappresentato da Ivan Ongari, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 91 del 29.05.2024;
- Unione di Comuni Lombarda Mincio Po, rappresentato da Michele Bertolini, in qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 32 del 20.05.2024;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 3-bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e

29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 367, come modificata dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 113/2016, modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni colpiti dal sisma stesso, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74/2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012;
- l'art. 1, comma 408, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- il comma 410 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di € 8.100.000;

RICORDATO CHE:

- fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane;
- tale accordo stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'art. 6-sexies del decreto legge n. 43/2013 convertito in legge n. 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Villa Poma (ora Borgo Mantovano a seguito di fusione tra i Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere) sottoscrittori del presente accordo;
- fra i comuni suddetti sono stati condivisi successivi accordi annuali ex art. 15 della legge n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane;

- con ordinanza del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012, n. 842 del 22 dicembre 2022, valutato che in numerosi Comuni fra quelli individuati dai decreti legge n. 74/2012, n. 83/2012, n. 174/2012 e n. 113/2016, e rientranti nel perimetro di vigenza dello stato di emergenza post-sismico l'opera di ricostruzione era conclusa, è stato rideterminato, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo alinea, del decreto legge n. 148/2017 il perimetro dei Comuni lombardi interessati dalla proroga dello Stato di Emergenza e della relativa normativa emergenziale afferente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi del comma 8 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;
- successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 stabilisce un differente riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, individuando la quota di riparto del 6,7 % in favore della Regione Lombardia;
- l'ammontare delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa, così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO CHE:
- attraverso l'analisi della documentazione fornita da Struttura Commissariale sugli interventi di ricostruzione privata e pubblica alla data del 30/11/2023, i Sindaci sottoscrittori del presente Accordo hanno realizzato un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione;
- le risorse disponibili per l'anno 2024 ammontano complessivamente ad € 542.700,00;
- il comma 426 dell'articolo 1 della legge n. 213/2024 (Legge di Bilancio) dispone che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari … [per l'assunzione di personale con contratto flessibile]… sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione;
- tale disposizione, stanti le stabilizzazioni di n. 5 unità effettuate dai Comuni di Gonzaga, Moglia, Quistello e San Giacomo delle Segnate, comporta la riduzione di € 139.999,99 del *budget* disponibile a detto titolo per il 2024, come di seguito dettagliato:
  - Gonzaga € 52.000,00
  - Moglia € 29.333,33
  - Quistello € 29.333,33
  - San Giacomo delle Segnate € 29.333,33

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA.

ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO E DURATA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda i criteri di assegnazione e la quantificazione delle risorse finanziarie assegnate in forza delle disposizioni richiamate in premessa, per assunzioni con contratto a tempo determinato ed altri contratti di lavoro flessibile, nonché le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo.
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai Comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile fino al 31/12/2024.
4. La durata del presente accordo decorre dal primo gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2024.

Art. 2 – IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
   a) Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
   b) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
   c) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nella ricostruzione di immobili utilizzati per le attività produttive;
   d) Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
   e) Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
   f) Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di operare pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
   g) Informazione e assistenza al pubblico;
   h) Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
   i) Adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione pubblica post-sisma 2012;
   j) Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento, nell'ambito comunque di specifiche azioni riferibili alla ricostruzione post-sisma.

Art. 3 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di individuare i seguenti fattori per dimensionare la ripartizione delle risorse di personale integrativo per l'anno 2024:
   - numero di interventi di ricostruzione privata in corso (dato al 30/11/2023), in ragione del 50% delle risorse disponibili;
   - numero e valore di interventi di ricostruzione pubblica in corso (dato al 30/11/2023), in ragione del 50% delle risorse disponibili, suddivise in ugual misura (25%) per ciascuno dei due parametri;
   - detrazione, dalle somme così ottenute, delle quote di rimborso ottenute, a mente del comma 426 dell'articolo 1 della legge n. 213/2024 (Legge di Bilancio), per i Comuni che abbiano usufruito dei relativi benefici economici da parte dello Stato;
   - dotazione minima di € 10.000,00 per ogni Comune e conseguente riduzione proporzionale delle somme spettanti agli altri Comuni;
   - determinazione definitiva delle quote spettanti.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, è prevista la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile per posizioni di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo - categoria D e per posizioni di istruttore tecnico e istruttore amministrativo - categoria C - CCNL dipendenti enti locali.
3. I Comuni possono gestire in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, nei limiti delle risorse assegnate.
4. I singoli Comuni o il Comune capofila, nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente comma 3, utilizzatori del personale, procedono alla rendicontazione delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale.
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente e la Regione Lombardia in relazione alle attività previste dalla convenzione.
7. L'assegnazione di quota delle risorse finanziarie, pari ad € 402.700,01, è così concordata come spesa massima per ogni Comune, in ragione delle unità di personale rispettivamente riportate, in via indicativa:

BORGO MANTOVANO	€ 10.179,39	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
BORGOCARBONARA	€ 25.298,36	n. 1 unità cat. D, 21 ore settimanali
GONZAGA	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 8 ore settimanali
MAGNACAVALLO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
MOGLIA	€ 139.042,73	n. 3 unità a tempo pieno cat. D; n. 1 unità cat. C, 24/18 ore settimanali per 8 mesi
OSTIGLIA	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
PEGOGNAGA	€ 28.791,56	n. 1 unità cat. D, 24 ore settimanali
POGGIO RUSCO	€ 34.413,42	n. 1 unità cat. D, 29 ore settimanali
QUINGENTOLE	€ 14.054,65	n. 1 unità cat. D, 12 ore settimanali
QUISTELLO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. C, 12 ore settimanali
SAN BENEDETTO PO	€ 14.054,65	n. 1 unità cat. D, 12 ore settimanali
SAN GIACOMO SEGNATE	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali
SCHIVENOGLIA	€ 15.446,47	n. 1 unità cat. D, 13 ore settimanali
SERMIDE E FELONICA	€ 35.972,31	n. 1 unità cat. D, 30 ore settimanali
SUZZARA	€ 15.446,47	n. 1 unità cat. D, 13 ore settimanali
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO	€ 10.000,00	n. 1 unità cat. D, 9 ore settimanali

ART. 4 – GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

1. Con riferimento al comma 3 del precedente art. 3, i seguenti Comuni concordano di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse:

COMUNE CAPOFILA	COMUNE ASSOCIATO	SOMMA DISPONIBILE
Moglia	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	149.042,73

Pegognaga	Borgo Mantovano	38.970,95
Quistello	Quingentole – Sermide e Felonica	60.026,96
San Giacomo delle Segnate	Poggio Rusco	44.413,42
San Giovanni del Dosso	Ostiglia	20.000,00

Art. 5 – GESTIONE DEL PERSONALE

1. Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto stesso.

Art. 6 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI COMUNI NON ASSEGNATARI DI RISORSE UMANE E FINANZIARIE

1. Il Comune di Moglia, per conto dei Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo generale ex art. 15 Legge n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegna ad erogare servizi di supporto ai seguenti Comuni non destinatari delle risorse di cui all'art. 3: Borgo Virgilio, Mantova, Marcaria, Motteggiana, Rodigo.
2. I servizi di supporto di cui al comma 1 consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e sono esplicati attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico.
3. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

Art. 7 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

Art. 8 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì

Il Sindaco di BORGO MANTOVANO

Il Sindaco di BORGOCARBONARA

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di OSTIGLIA

Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE E FELONICA

Il Sindaco di SUZZARA

Il Presidente dell'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO